



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO II**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121-TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017; CODICE FE: 8MXTUA; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

Torino, data del protocollo

Ai Gestori di scuole non statali

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

**Oggetto: Domande di riconoscimento della parità scolastica. Anno scolastico 2021/2022.**

Con la presente nota si impartiscono disposizioni per la presentazione delle domande di riconoscimento della parità a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ai sensi della Legge 62/2000 e dei DD.MM. 267/2007 e 83/2008 il cui testo è consultabile anche nell'area "paritarie" (sezione "normativa") del sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.

**Soggetti aventi diritto alla presentazione dell'istanza di riconoscimento di parità.**

Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro.

L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal Gestore persona fisica o dal Legale rappresentante, in caso di Ente Pubblico o Privato.

L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

- a) per le scuole non statali già funzionanti;
- b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

Si precisa, altresì, che, per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il Direttore Generale emana apposito provvedimento di riconoscimento di parità scolastica.

Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta a singole classi.



DIRIGENTE: SERENA CARUSO BAVISOTTO  
RIF.: PERTOSA / BUSSOTTI  
EMAIL: DRPI.UFFICIO2@ISTRUZIONE.IT



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO II**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121-TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017; CODICE FE: 8MXTUA; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

### **Soggetto gestore**

Il gestore persona fisica o il legale rappresentante di Ente Pubblico o Privato deve documentare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente, essere cittadino italiano e aver compiuto il trentesimo anno di età, di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni elencate dall'art. 1, comma 4, della legge 62/2000, richiamate dai DD.MM. n. 267/07 e n. 83/08, riportate sul modello di domanda predisposto dall'Ufficio.

### **Termini e modalità di presentazione e documentazione da allegare all'istanza.**

La domanda di riconoscimento della parità scolastica dovrà essere indirizzata a questo Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio II - Via Coazze 18 - 10138 Torino) prioritariamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [drpi@postacert.istruzione.it](mailto:drpi@postacert.istruzione.it) ovvero tramite raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) entro il 31 marzo 2021 utilizzando il modello di domanda raggiungibile al link <http://www.istruzioneepiemonte.it/paritarie/modulistica/>

La richiesta dovrà recare la firma del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico o Privato.

Tutta la documentazione da allegare all'istanza (documentazione didattico-amministrativa, documentazione relativa al Gestore, documentazione relativa ai locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza) è riportata nel modello di domanda.

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento della persona che presenta la richiesta.

Se il gestore persona fisica o il legale rappresentante di Ente Pubblico o Privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda, la



DIRIGENTE: SERENA CARUSO BAVISOTTO  
RIF.: PERTOSA / BUSSOTTI  
EMAIL: DRPI.UFFICIO2@ISTRUZIONE.IT



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO II**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121-TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017; CODICE FE: 8MXTUA; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

delega dovrà essere allegata alla richiesta, firmata in originale e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato.

### **Adempimenti dell'Ufficio**

In caso di documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di cui alla presente nota l'Ufficio inviterà gli interessati a sanare, entro il termine di 30 giorni, l'irregolarità riscontrata. In mancanza di sanatoria nei termini assegnati l'istanza di riconoscimento della parità sarà respinta.

Questo Ufficio Scolastico Regionale adotterà il provvedimento di accoglimento o diniego della parità scolastica entro il 30 Giugno 2021. Il decreto di riconoscimento produrrà effetti giuridici a partire dal 1° settembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio MANCA



DIRIGENTE: SERENA CARUSO BAVISOTTO  
RIF.: PERTOSA / BUSSOTTI  
EMAIL: DRPI.UFFICIO2@ISTRUZIONE.IT